

utilizarlo posteriormente, quedando así a salvo el derecho de la Iglesia y el derecho del apóstata.

Concluye este manual con un cuestionario de 78 preguntas obtenidas de exámenes de habilitación realizados con anterioridad y con un elenco de soluciones que responde a las mismas de manera ordenada, clara y argumentada.

Agradecemos la labor de síntesis realizada por sus autores, su enfoque eminentemente práctico y su detenimiento en aquellos temas del Derecho eclesiástico italiano que están de plena actualidad, notas que convierten a este manual en un instrumento valioso, no sólo para los futuros abogados italianos, sino también para los docentes y para todos aquellos interesados en conocer los aspectos más esenciales de esta disciplina.

ISABEL CANO RUIZ

D) CONFESIONES RELIGIOSAS

FERRARI, Alessandro (a cura di), *Islam in Europa/Islam in Italia. Tra diritto e società*, Il Mulino, Bologna, 2008, 370 pp.

La strada della ricerca scientifica, occorre riconoscerlo, è spesso lastricata di convegni inutili, di seminari autoreferenziali, di volumi fuori tempo massimo. Non mancano, però, gli studi e le pubblicazioni che riescono a fare avanzare le conoscenze dell'intera comunità e a fissare un punto fermo nello svolgimento del dibattito su una data questione. E' bene, dunque, precisare sin da subito che il volume curato da Alessandro Ferrari si colloca a pieno titolo in questa seconda categoria di pubblicazioni, rappresentando una tappa di indubbia importanza nello sviluppo degli studi giuridici sull'Islam europeo.

Segnalare un successo, a volte, può non bastare. Occorre indicare, se si vuole davvero fornire al lettore argomentazioni su cui riflettere, anche le ragioni di questo successo e credo che in questo specifico caso esse siano numerose e meritevoli di approfondimento. In primo luogo, la scelta di un tema di sicura attualità che viene analizzato a partire dai suoi aspetti più urgenti, ovvero più immediatamente percepibili (la rappresentanza dell'Islam, la regolamentazione delle moschee, il diritto di famiglia), ma anche attraverso quei profili che sono destinati ad assumere centralità nel futuro più prossimo (la formazione degli imam, l'inserimento dell'Islam nel sistema di istruzione nazionale). Poi, la saggia individuazione degli esperti chiamati a intervenire sulle singole questioni: studiosi di estrazione, formazione e provenienza diversa, la cui partecipazione assicura pluralità di saperi, di metodologie e di linguaggi che si confrontano e si intrecciano. Infine, la comune condivisione di tutti gli autori della necessità di mantenere la questione islamica all'interno di una prospettiva alta, in cui non trovano residenza le ansie strumentali di quella parte della società europea che si accanisce a considerare l'Islam un pericolo, un nemico, un virus da debellare. Una prospettiva che non può che risultare orientata dai principi costituzionali e che serve ad accompagnare la riconduzione della regolamentazione dell'Islam nell'alveo del diritto generale, ponendo fine alla tendenza a trattare in forma eccezionale le controversie che riguardano i musulmani e restituendo così assoluta centralità al fondamentale principio di uguaglianza.

La crisi di quest'ultimo principio, che è evidentemente crisi che travalica la questione islamica ma che proprio qui si produce nelle sue forme più manifeste, genera il pericolo che per le più diverse motivazioni l'Islam venga confinato in un angolo buio dell'ordinamento giuridico, in uno scantinato normativo dove i principi generali non valgono più e dove le soluzioni sono cercate caso per caso sull'onda delle emozioni, delle tensioni o comunque di istanze emergenziali.

Un pericolo proprio di molte società occidentali, ma che in Italia sembra aver trovato, almeno negli ultimissimi anni, terreno particolarmente fertile. Non stupisce che sia proprio il riferimento alla legislazione degli altri Paesi europei, la cui ricostruzione è operata da Felice Dassetto, a far emergere la difficoltà dell'ordinamento giuridico italiano ad allargare le maglie delle proprie regole quel tanto che è necessario ad accogliere l'Islam. Ed è qui - precisamente in quel delicatissimo punto in cui si incontrano le regole generali di un ordinamento e le esigenze peculiari di un gruppo religioso - che si innestano le considerazioni di Tariq Ramadan, secondo cui quel che principalmente occorre è assicurare visibilità all'Islam, immettere l'Islam nel circuito democratico, ovvero creare le condizioni perché i musulmani possano pienamente partecipare alla vita pubblica e così fidarsi dello Stato e la restante popolazione possa sbarazzarsi della diffidenza verso chi non si conosce e così fidarsi del nuovo arrivato.

In questo senso non può non convenirsi con quanto affermato da tutti gli autori che sono intervenuti in questo libro, ovvero che la soluzione del problema Islam passa da una disponibilità reciproca che permetta di coniugare il rispetto dei principi generali con l'accoglienza della diversità islamica, separando dal grande insieme delle tradizioni e delle narrazioni di una esperienza millenaria e plurale ciò che sarà accoglibile da ciò che inevitabilmente non lo potrà essere. Ma, come ricorda Silvio Ferrari, questa opera di selezione non comporta necessariamente la creazione di organi *ad hoc* né tanto meno la predisposizione di apposite misure di controllo. Per quanto l'Islam si presenti dinanzi agli ordinamenti giuridici europei con una cifra di complessità inedita, la vera sfida è piuttosto quella di sciogliere i nodi senza operare stravolgimenti di fondo del sistema. Così, il modello italiano di regolamentazione del fenomeno religioso può (e, a mio avviso, deve) resistere a questa tensione, trattandosi semplicemente di predisporre gli adattamenti funzionali a governare le speciali difficoltà indotte dal consolidamento della presenza islamica.

Nel tornare ancora sulla situazione italiana, va segnalato il contributo di Stefano Allievi che, provvedendo a compiere un corposo approfondimento in ordine alla struttura organizzativa dell'Islam, fornisce materiale di grande interesse per future riflessioni. Ma già da adesso possiamo chiederci se l'affossamento della Consulta islamica e il ridotto fascino sprigionato dalla Carta dei Valori - ovvero gli strumenti di politica ecclesiastica elaborati dagli ultimi Governi con riferimento all'Islam - non abbiano scontato in buona parte la recente scelta di isolare l'U.c.o.o.i., ovvero l'organizzazione islamica più rappresentativa nel panorama italiano. La determinazione, chiaramente percepibile nella Relazione sull'Islam predisposta dal Consiglio scientifico nominato dall'ex ministro degli Interni Giuliano Amato, di agevolare la formazione di un Islam italiano coeso e malleabile ha inevitabilmente prodotto delle fratture che hanno indebolito la Consulta, organo nato con l'opposto scopo di garantire la rappresentanza più ampia dell'Islam italiano, ma ha anche debilitato la Carta dei valori accentuandone il carattere politico ed escludente rispetto a quello giuridico ed inclusivo.

In questo contesto, comunque, è ovvio che la questione dell'intesa - cui pure sono dedicati i due pregevoli saggi di Colaianni e Casuscelli - diviene meno urgente e meno attraente, non apparendo credibile che nell'attuale clima sociale e politico si possa giungere alla stipulazione di un accordo - più o meno esteso, più o meno soddisfacente - tra il Governo italiano e una qualche rappresentanza dell'Islam. Ciò non toglie che la realtà continui a premere e che i lavoratori musulmani rivendichino il diritto di interrompere la propria attività per pregare, che i genitori chiedano che i propri figli possano accedere a menu religiosamente compatibili nelle mense scolastiche, che sorgano qua e là delle scuole islamiche, che giungano in Italia famiglie poligamiche, che i fedeli si riuniscano in qualche garage per esercitare il culto e così via. In questo senso, merita richiamare l'avvertenza contenuta nello scritto di Werner Menski, laddove si rimarca come il semplice disconoscimento di esigenze nuove e specifiche non disinnesci

di certo i conflitti, rischiando al contrario di condurre alla predisposizione di un diritto inefficace e di agevolare il confinamento di determinati comportamenti e pratiche nell'invisibilità giuridica, in quegli scantinati di cui sopra, dove il diritto non vede e l'ordinamento non duole ma anche là dove non arriva l'integrazione e alligna il rischio che nascano società parallele, ghetti, comunità chiuse e impermeabili alla modernità che sono – come evidenzia ancora Francesco Margiotta Broglio – il vero rischio che le società europee devono neutralizzare.

Tra le tante fattispecie toccate dal volume, vorrei spendere qualche ultima considerazione sulla situazione degli *imam*, posto che ancora una volta si tratta di una questione che si propone in tutti gli ordinamenti europei senza che vi siano a disposizione soluzioni magiche o esperienze definitivamente collaudate. Al contrario, non vi è dubbio che in Europa questa funzione sia attualmente esercitata da un ceto di funzionari religiosi complessivamente inadeguato al ruolo cruciale che la prassi gli consegna, essendo essi chiamati a svolgere una delicatissima attività di mediazione tra la comunità religiosa e le istituzioni pubbliche, a guidare quella medesima comunità in un contesto sociale improntato a valori non islamici, ma anche a traghettare verso sponde ignote un Islam europeo che cambia giorno dopo giorno, assecondandone l'ibridazione permanente o, al contrario, negandone la vitalità. Un ceto che si rivela inadeguato di fronte a sfide così impegnative perché almeno in parte composto da soggetti che non conoscono sufficientemente il sistema giuridico del paese di accoglienza, che a volte ne ignorano addirittura la lingua, che magari non possono dedicarsi a queste funzioni a tempo pieno dovendo svolgere altre attività lavorative e che in alcune occasioni accedono a questa carica senza una formazione specifica e senza aver maturato in precedenza alcuna esperienza significativa.

Certo, come scrive ancora Paolo Branca, il compito dei poteri pubblici deve essere quello di agevolare la nascita di una nuova generazione di leader religiosi resistendo alla tentazione di plasmare le organizzazioni islamiche e rinunciando alla pretesa che l'Islam si strutturi secondo il modello tradizionale di confessione religiosa, gerarchica e verticistica, ma resta ancora incerto quale possa essere il punto di equilibrio di ogni intervento statale in materia e quali azioni possano essere assunte per favorire la formazione degli *imam* ed esercitare i controlli che si rivelino necessari sulla loro attività senza ledere l'autonomia delle confessioni religiose.

Su questo, come su tutto il resto, il volume che si recensisce non offre risposte chiare e definitive. Né poteva essere altrimenti per una ricerca che ha come oggetto un fenomeno in continuo movimento e la cui evoluzione resta ancora incerta, condizionata da variabili politiche, culturali e giuridiche di ogni genere. In fondo, compito precipuo dello studioso – come indica Seyla Benhabib (*The claims of culture: equality and diversity in global era*, Princeton university press, 2002) e come avviene in questo volume - non è tanto quello di trovare delle belle risposte quanto piuttosto quello di porsi e di offrire all'intera società le giuste domande.

NICOLA FIORITA

FERRARI, Silvio, (a cura di), *Introduzione al diritto comparato delle religioni. Ebraismo, islam e induismo*, Il Mulino, Bologna, 2008, 226 pp.

Silvio Ferrari es Profesor Ordinario de Derecho Canónico en la Universidad de Milán y enseña también Relaciones entre el Estado y las Religiones en la Universidad de Lovaina. Es Director de la Revista "Quaderni di diritto e politica ecclesiastica" y Presidente de ICLARS ("*International Consortium for Law and Religion Studies*"). Se trata, por tanto, de un destacado canonista y eclesiasticista italiano que no necesita de ulterior presentación.